



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE 8 - Rifiuti
Cittadella Regionale località Germaneto – 88100 CATANZARO
Tel. 0961- 857246 rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E AVVIO A TRATTAMENTO DI RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI EXTRAREGIONALI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di trasporto, conferimento e avvio a trattamento di recupero della frazione organica da raccolta differenziata (da qui in poi F.O.R.D.), di cui al CER 20.01.08, prodotta nel territorio della regione Calabria, dai Comuni in cui è attivo il servizio di raccolta differenziata.

Il servizio dovrà svolgersi da parte di Società in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati, anche in associazione, purché sia garantito l’intero ciclo di trasporto, conferimento ed avvio a recupero della matrice organica.

Gli impianti di destinazione dovranno essere localizzati fuori dagli ambiti territoriali della Regione Calabria, e rispetto ad essi sarà cura del soggetto contraente rendere il più possibile logisticamente funzionale il trasporto, il conferimento ed il mantenimento delle qualità dei rifiuti organici.

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono tutti quelli umidi e/o organici provenienti da abitazioni private, mense, ristoranti, bar, ortofrutta, fiorai e da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito.

I quantitativi da affidare con il servizio in appalto sono corrispondenti al surplus di produzione che l’impiantistica pubblica, ovvero privata asservita al servizio pubblico, alla data attuale, non è in grado di trattare. Pertanto, nelle more che le previsioni di dotazione dell’impiantistica regionale giungano a regime, rientrando tra le stesse il trattamento ed il recupero dei rifiuti organici di che trattasi, è risultato necessario indire gara pubblica di affidamento del servizio di trasporto, ricezione e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata in oggetto.

2. NATURA, IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DELL’APPALTO

L’importo complessivo del servizio, comprensivo di oneri aziendali per la sicurezza, è pari ad € 1.357.200,00, oltre IVA come per legge.

Il contratto sarà stipulato a misura. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri sotto indicati e dei sub criteri esplicitati e meglio dettagliati al successivo punto, in particolare:

Livello tecnologico e capacità tecnica: massimo punti 60

Prezzo: massimo punti 40

Il prezzo indicato in sede di gara sarà quello contrattuale.

In ordine a possibili rischi da interferenze, sarà cura dei gestori attuali degli impianti, ove avverrà il carico, predisporre, in conformità al proprio D.U.V.R.I., quanto necessario per lo svolgimento in piena sicurezza del servizio. Non esistono, pertanto, oneri da rischi da interferenze per l’affidatario.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. predisposto dagli attuali gestori degli impianti da dove avverrà il carico di rifiuti.

La durata dell'appalto resta stabilita in 12 mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio, con previsione della ripetizione del servizio analogo ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs 50/16, per ulteriori 12 mesi.

Allo scadere della durata è prevista la possibilità di proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. CLASSIFICAZIONE E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I rifiuti oggetto del presente appalto sono quelli identificati ai seguenti codici europei:

C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) – 20.01.08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Il servizio comprende il trasporto, il conferimento e l'avvio a recupero presso impianti autorizzati di trattamento e recupero di rifiuti organici come sopra identificati, di un quantitativo massimo presunto complessivo stimato in ragione di circa $30 \times 26 \times 12 = 9.360$ t.

Si stabilisce un servizio basato su almeno 1 conferimento/giorno con veicoli dotati di capacità di carico di circa 30 t ciascuno, quindi in media circa 30 tonnellate/giorno di rifiuti organici da avviare a trattamento per 6 giorni/settimana (compresi i festivi infrasettimanali), ordinariamente da lunedì a sabato.

Resta stabilito che, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nel corso dell'esecuzione del servizio, possano verificarsi modifiche ai predetti quantitativi, in virtù dell'aumento di produzione del rifiuto organico, dovuto all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, o di possibili fermi impianto della dotazione infrastrutturale regionale, o di altre cause al momento non preventivabili.

Dette modifiche dovranno essere autorizzate dal RUP, una volta accertatene le cause.

L'aumento dei quantitativi, che non modifica la natura generale del contratto, sarà contabilizzato applicando il prezzo offerto in base di gara, e sarà comunque preventivamente concordato e concertato con il soggetto aggiudicatario.

Detto aumento potrà verificarsi anche solo limitatamente a taluni periodi temporali.

4. NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio del presente appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico, ai sensi dell'art. 177, c. 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (da qui in poi Decreto) e, quindi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 196, comma 1, lettere a) e b), del suddetto Decreto e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso od abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di sciopero dovranno essere rispettate le disposizioni di Legge (Legge n. 146 del 15.06.1990 e s.m.i.) e le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

L'aggiudicatario dovrà assicurare un regolare adempimento del Servizio anche in caso di assenza dei dipendenti per malattia, infortunio, ferie.

5. SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

5.1 REQUISITI DEI TRASPORTATORI

Il servizio oggetto dell'appalto è relativo al trasporto delle frazioni di rifiuti di cui all'art. 3, da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla categoria 1 B o superiore presso la Sezione Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio territorialmente competente.

Resta inteso che il trasportatore dovrà effettuare il servizio con veicoli stagni ed idonei al trasporto a pieno carico di circa 30 t (autoarticolati con vasca stagna e/o autotreni motrice + rimorchio) con cassoni stagni coperti.

Il trasporto avrà come siti di partenza i seguenti impianti a servizio della regione Calabria:

impianto pubblico di Lamezia Terme, gestito dalla Daneco Impianti Spa;

impianto privato di Rende, di proprietà della Calabria Maceri e Servizi Spa.

5.2 REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI DESTINO

Il servizio oggetto dell'appalto è relativo al recupero delle frazioni di rifiuti di cui all'art. 3, mediante l'utilizzo di metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Pertanto l'/gli impianto/i di destinazione finale deve/ono essere provvisto/i delle apposite autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti organici (Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del Decreto, autorizzazione semplificata ai sensi dell'art. 216 del Decreto o dispositivi di autorizzazione rilasciati da Organi competenti, equipollenti e validi a tutti gli effetti di legge) che comprendano il codice CER 20.01.08.

Per il trattamento di recupero, le autorizzazioni dei siti di destinazione dovranno avere potenzialità sufficiente all'accettazione del quantitativo massimo possibile annuale di conferimento.

Per ogni anno solare, al termine del periodo di servizio, sarà richiesta all'Aggiudicatario specifica autodichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, relativa alla effettiva capienza della quantità di rifiuti gestita in attività di recupero per conto della Regione Calabria, tenuto conto anche degli altri analoghi servizi complessivamente eseguiti nel medesimo periodo, entro le specifiche previsioni della autorizzazione di esercizio di impianto.

Il partecipante alla gara potrà individuare più siti di trattamento.

5.3 GESTIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'Aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, nonché mediante organizzazione complessiva, integralmente a proprio rischio e spese e nel rispetto delle vigenti norme di legge.

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare e ad applicare (ove del caso: far osservare e far applicare) integralmente al proprio personale (ove del caso: personale di terzi a qualunque titolo cooperanti alle attività) tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare e ad applicare (ove del caso: far osservare e far applicare) integralmente al proprio personale (ove del caso: personale di terzi a qualunque titolo cooperanti alle attività) tutte le norme di sicurezza.

Il servizio affidato, inoltre, deve essere svolto nel rispetto dei seguenti oneri ed obblighi:

è vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso; in caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'Ufficio Rifiuti della Regione Calabria o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Regione Calabria potrà risolvere il contratto detraendo le somme dovute nel periodo in cui si è verificata la violazione;

l'Aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti tutela ambientale e sicurezza del lavoro e comunque correlate al servizio oggetto dell'appalto.

Tutte le operazioni inerenti il servizio di recupero ed a questo collegate (comprese quelle di smaltimento degli scarti di lavorazione e di ecotassa) sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è, altresì, responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente specifica tecnica, resta inteso inequivocabilmente che saranno applicabili tutte le disposizioni di legge disciplinanti, sotto qualunque risvolto, i servizi oggetto di affidamento.

A titolo solo esemplificativo, pertanto, oltre al dovuto, particolare riguardo da destinarsi:

- alle norme ambientali di cui al D.Lgs n.152/2006,
- alle norme di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs n.81/2006,
- alle norme in materia di pubblici appalti, di cui al D.Lgs n.50/2016, nonché relative disposizioni modificative, integrative e di attuazione, emanate ed emanande.

I rifiuti verranno prelevati dalle singole utenze, trasportati e conferiti con FIR di accompagnamento o documento equipollente e valido ai sensi di Legge, direttamente all'impianto di partenza (Lamezia o Rende) con automezzi e personale degli affidatari del servizio di raccolta differenziata dei Comuni autorizzati dalla Regione Calabria.

Da qui il soggetto gestore, che acquisirà il titolo di detentore del rifiuto, consentirà il carico dei mezzi dell'Aggiudicatario, in partenza verso i siti finali di recupero.

5.4 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Le consegne agli impianti finali dovranno avvenire dalle ore 6.00 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato quindi compresi i giorni festivi infrasettimanali, con eccezione, normalmente, delle domeniche.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto e/o altro eventualmente applicabile), secondo le possibilità previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. Ambiente 1 aprile 1998, n. 145.

Il gestore dell'impianto di partenza procederà, tramite i relativi strumenti di pesatura in dotazione, alla doppia pesata del mezzo operante il trasporto, sia al momento dell'ingresso dello stesso, vuoto, sia, a carico avvenuto, prima dell'uscita, con conseguente attribuzione del peso netto in partenza.

L'Aggiudicatario assume, in ogni caso, l'obbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi, a destino, di ogni viaggio; tale determinazione dovrà essere anch'essa eseguita tramite idoneo strumento metrico di pesatura e con il sistema della doppia pesata, cercando di mantenere, per tutto quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata e in uscita dall'impianto di destinazione finale.

La Regione Calabria – Ufficio Rifiuti potrà richiedere all'Aggiudicatario, in ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

La Regione Calabria – Ufficio Rifiuti provvederà, per ogni viaggio effettuato, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino che il fornitore trasmetterà mensilmente per email, in formato excel; qualora la differenza fra tali pesi sia significativa – ovvero in ogni altro caso di perplessità circa il confronto, anche a fini statistici, tra peso in partenza e peso a destino – l'Aggiudicatario, dietro richiesta dell' Ufficio Rifiuti, dovrà fornire tempestivamente le necessarie indicazioni formali a giustificazione degli scostamenti o delle altre particolarità rilevate.

In ogni caso, fermo rimanendo l'impegno dell'Aggiudicatario stesso a ogni possibile attenzione del proprio (ed altrui) personale alle modalità di esecuzione delle doppie pesate, in particolare a garantire le migliori

condizioni di invariabilità di assetto del mezzo nel corso di tali determinazioni di peso netto – la fatturazione del servizio, proprio a ricerca e stimolo continuo di tale elevato impegno dell'Aggiudicatario, avrà luogo, esclusivamente, sulla base del peso più favorevole per la Regione Calabria - Ufficio Rifiuti, tra quello determinato in partenza e quello determinato a destino.

5.5 DESCRIZIONE DEI RIFIUTI DA RECUPERARE E DEI TRATTAMENTI AMMISSIBILI

L'affidatario del servizio dovrà garantire l'accettazione, la cernita e la selezione, il recupero, lo smaltimento degli scarti di trattamento, dei rifiuti indicati all'art. 3.

Le categorie di rifiuti di cui sopra sono considerati, a tutti gli effetti, rifiuti provenienti dalle attività di raccolta differenziata dei rifiuti, in quanto la loro separazione a monte ne consente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, c. 1 lett. p), un trattamento specifico.

Attualmente la media di impurezza riscontrata nei rifiuti organici da cucine e mense (CER 200108) prodotti dai Comuni calabresi, si attesta intorno al 7-8%.

Tuttavia si fissa come percentuale massima di impurezza che dovrà essere accettata dal sito finale di recupero, quella del 15%, senza alcun aggravio di spese per la stazione appaltante.

In fase iniziale verranno forniti tutti i certificati analitici necessari per attestare il grado di purezza del rifiuto che verrà avviato all'impianto finale.

Sono ammesse tutte le forme di recupero di tali tipologie di rifiuti, purché vi sia certezza del ri-utilizzo e dell'utilità del prodotto finale. Pertanto si considerano ammissibili i trattamenti di: compostaggio (aerobico o anaerobico), digestione anaerobica, bioconversione o altre forme consentite dalla legge, che tendano o siano in linea alle migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter) del Decreto.

5.6 EVENTUALI MODIFICHE E VARIAZIONI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, si rendesse necessario procedere a modifiche del Servizio per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, per ragioni di pubblico interesse ovvero per le altre cause la Regione Calabria potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore dell'appaltatore e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Resta stabilito che, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nel corso dell'esecuzione del servizio, possano verificarsi modifiche ai predetti quantitativi, in virtù dell'aumento di produzione del rifiuto organico, o di possibili fermi impianto della dotazione infrastrutturale regionale, o di altre cause al momento non preventivabili.

Dette modifiche dovranno essere autorizzate dal RUP, una volta accertatene le cause.

L'aumento dei quantitativi, che non modifica la natura generale del contratto, sarà contabilizzato applicando il prezzo offerto in base di gara, sarà comunque preventivamente concordato e condiviso con il soggetto aggiudicatario.

Detto aumento potrà verificarsi anche solo limitatamente a taluni periodi temporali.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs n.50/2016, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

TABELLA ELEMENTI

DESCRIZIONE		PUNTEGGI
1	LIVELLO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI A DESTINO	30
2	CAPACITA' TECNICA TRASPORTATORI	30
TOTALI		60
3	OFFERTA ECONOMICA	40
TOTALI		100

1. LIVELLO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI						
1.1 Tecnologia impiantistica			punteggio	Max	MAX	
A	A.1	Impiego di tecnologie aerobiche	2	20	30	
	A.2	Impiego di tecnologie anaerobiche	7			
	A.3	Produzione di digestato/compost certificato da Enti accreditati (p. es CIC)	11			
1.2 Utilizzo di fonti rinnovabili						
B	Utilizzo di fonti rinnovabili all'interno del proprio stabilimento (*):					
	B.1	a totale/parziale copertura del proprio fabbisogno (elettrico e termico)		10		

(*) il concorrente dovrà predisporre idonea documentazione attestante il fabbisogno complessivo necessario, e quello coperto da fonti rinnovabili.

2. CAPACITA' TECNICA TRASPORTATORI						
2.1 Dotazione			Punti	MAX	MAX	
A	<i>Classi parco veicolare</i>					
	A.1	Parco veicolare con mezzi messi a disposizione della Regione Calabria inferiori alla classe Euro 5	6	15	30	
	A.2	Parco veicolare con mezzi messi a disposizione della Regione Calabria uguali alla classe Euro 5	9			
	A.2	Parco veicolare con mezzi messi a disposizione della Regione Calabria superiori alla classe Euro 5	15			
B	<i>Veicoli alimentati a fonti energetiche alternative (p.e. biometano)</i>					
	B.1	Parco veicolare con mezzi alimentati da fonti energetiche alternative	15	15		
	B.2	Parco veicolare con mezzi alimentati da fonti energetiche tradizionali	7			

In particolare il concorrente dovrà indicare un numero di mezzi pari a 3 (tre): questi devono essere univocamente determinati dal numero di targa e devono essere corrispondenti a quelli cui è stato attribuito il punteggio massimo nel punto 2 della tabella sopra riportata.

Per l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun concorrente, si procederà come appresso.

Subcriterio tecnologia impiantistica

Sulla scorta della documentazione presentata da ciascun concorrente, volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per cui si ha diritto ad un determinato punteggio, la commissione attribuirà preliminarmente a ciascun concorrente il punteggio proveniente dalla sommatoria dei punteggi acquisiti per ciascun requisito P(a). Detti punteggi saranno rapportati al punteggio massimo conseguito attraverso la seguente formula:

$$C(a) = W \times V(a)$$

Dove

- C(a) = indice di valutazione rispetto al criterio
- W = punteggio attribuito al criterio
- V(a) = P(a)/P(a), max

- $P(a)$ = punteggio conseguito dal concorrente (a), quale somma dei sottopunteggi conseguiti per ciascun requisito:
- $P(a), \max$ = punteggio massimo conseguito dal concorrente (a).

Subcriterio requisiti utilizzo fonti rinnovabili

Sulla scorta della documentazione presentata da ciascun concorrente, la commissione determinerà preliminarmente per ciascun concorrente, la percentuale $Perc(a)$ di fabbisogno energetico (elettrico e termico) coperto con l'utilizzo di fonti rinnovabili rispetto al fabbisogno complessivo. Quindi determinerà il punteggio da attribuire a ciascun concorrente applicando la seguente formula:

$$C(a) = W \times V(a)$$

Dove

- $C(a)$ = indice di valutazione rispetto al criterio
- W = punteggio attribuito al criterio
- $V(a) = Perc(a) / Perc(a), \max$
- $P(a)$ = percentuale conseguito dal concorrente (a)
- $P(a), \max$ = percentuale massimo conseguito dal concorrente (a).

Subcriterio Classi parco veicolare

Il concorrente dovrà indicare un numero minimo di mezzi almeno pari a tre, che si impegna ad utilizzare nel corso dello svolgimento del servizio, pena la risoluzione del contratto.

Preliminarmente la commissione determinerà per ciascun concorrente, un punteggio pesato applicando la seguente formula

$$P(a) = \frac{(\sum n_{i<5} \times P_{i<5}) + (\sum n_{i=5} \times P_{i=5}) + (\sum n_{i>5} \times P_{i>5})}{n_{tot}}$$

dove:

- $n_{i<5}$, $n_{i=5}$, $n_{i>5}$ indicano, rispettivamente, il numero dei veicoli messi a disposizione della Regione Calabria di classe minore, uguale o maggiore di Euro 5;
- $P_{i<5}$, $P_{i=5}$, $P_{i>5}$ indicano, rispettivamente, il punteggio attribuito alle fasce di veicoli con classe minore, uguale o maggiore di Euro 5;
- $n_{tot} = \sum n_i$

L'indice di valutazione sarà ottenuto dall'applicazione della seguente formula

$$C(a) = W \times V(a)$$

Dove

- $C(a)$ = indice di valutazione rispetto al criterio
- W = punteggio attribuito al criterio
- $V(a) = P(a) / P(a), \max$
- $P(a)$ = punteggio conseguito dal concorrente (a), proveniente dalla ponderazione sopra riportata:
- $P(a), \max$ = punteggio massimo conseguito dal concorrente (a).

Subcriterio Veicoli alimentata da fonti energetiche alternative

Preliminarmente la commissione determinerà per ciascun concorrente, un punteggio pesato applicando la seguente formula

$$P(a) = \frac{(\sum N_{fea} \times P_{fea}) + (\sum N_{trad} \times P_{trad})}{N_{tot}}$$

dove:

- N_{fea} = numero di mezzi alimentati da fonti energetiche alternative (es. biometano);
- N_{trad} = numero di mezzi alimentati da fonti energetiche tradizionali;
- P_{fea} = punteggio assegnato ai mezzi alimentati da fonti energetiche alternative (es. biometano);
- P_{trad} = punteggio assegnato ai mezzi alimentati da fonti energetiche tradizionali;
- $N_{tot} = \sum N_{fea} + \sum N_{trad}$

L'indice di valutazione sarà ottenuto dall'applicazione della seguente formula

$$C(a) = W \times V(a)$$

Dove

- $C(a)$ = indice di valutazione rispetto al criterio
- W = punteggio attribuito al criterio
- $V(a) = P(a)/P(a), \max$
- $P(a)$ = punteggio conseguito dal concorrente (a), proveniente dalla ponderazione sopra riportata:
- $P(a), \max$ = punteggio massimo conseguito dal concorrente (a).

In definitiva, per quanto riguarda la valutazione dell'offerta tecnica, verrà determinata una graduatoria, per cui ogni offerente avrà un punteggio dato dalla somma $S_{a(i)}$ dei punteggi attribuiti per ogni sub-criterio precedentemente riportato.

Il concorrente dovrà produrre apposita relazione descrittiva della tecnologia impiantistica, nonché del parco veicolare che intende utilizzare.

Nella relazione dovrà allegare idonea e dettagliata documentazione a comprova della tecnologia impiantistica, dell'eventuale possesso di marchi di qualità (p.e. marchio CIC, ecc), in ordine al fabbisogno energetico complessivo del proprio stabilimento ed a quello soddisfatto da fonti energetiche rinnovabili, alle caratteristiche del parco veicolare utilizzato (veicoli che verranno utilizzati, targhe, classificazione Euro, alimentazione, etc...).

Il fabbisogno energetico dovrà essere dimostrato attraverso una dettagliata analisi delle potenze elettriche e termiche presenti nello stabilimento.

Alla relazione descrittiva devono essere allegati:

- una planimetria generale dell'area, d'impianto, con l'indicazione di tutti i punti di consegna della fornitura di energia nonché delle potenze elettriche e termiche installate;
- uno schema a blocchi delle potenze energetiche installate, dalla consegna al macchinario di utilizzazione;
- una tabella riepilogativa dei consumi energetici annui, da cui emerga chiaramente la ripartizione tra il fabbisogno energetico soddisfatto da fonti energetiche tradizionali, e quello da fonti rinnovabili.

Si raccomanda la produzione di una chiara Relazione poiché l'offerta tecnica non potrà essere oggetto di regolarizzazione.

In merito all'offerta economica, invece, si terrà conto del seguente metodo di calcolo:

$$C_{(a)OFF\ ECON} = W_i * V_{(a)i}$$

dove:

$C_{(a)OFF\ ECON}$ = indice di valutazione dell'offerta economica (a);

W_i = punteggio attribuito al requisito "offerta economica", pari a 40;

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, e dato da:

$$V_{(a)i} = R_{(a)i} / R_{max}$$

dove:

- $R_{(a)i}$ = ribasso unico percentuale offerto dall'i-esimo concorrente;
- R_{max} = ribasso unico percentuale massimo offerto.

Il coefficiente $V_{(a)i}$ sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

Pertanto, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = S_{(a)i} + C_{(a)OFF\ ECON}$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (a);

$S_{(a)i}$ = punteggi attribuiti nella valutazione tecnica per l'i-esimo concorrente;

$C_{(a)OFF\ ECON}$ = indice di valutazione dell'offerta economica (a).

7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 del D. lgs. n.50/2016 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti. I soggetti affidatari possono ricorrere al subappalto purché all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo e purché il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. E' **obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori**, essendo l'appalto in oggetto di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016. L'affidatario ha l'obbligo di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

7.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.32 del D. lgs. n. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità, si procederà ad aggiudicare direttamente il servizio. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei casi previsti dal comma 10 del suddetto articolo e comma 11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art.32 del D.lgs. n.50/2016 che ammette appunto l'esecuzione d'urgenza solo per ovviare a

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. L'aggiudicatario, in tale ipotesi, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi svolti.

Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art.71 co.2 DPR 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio, la ditta affidataria dovrà rispettare le modalità tecniche ed operative specificate dal capitolato speciale d'appalto.

9. PENALITÀ PER RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente, pena di esclusione in fase di selezione, dovrà indicare un numero minimo di mezzi, univocamente identificati dal numero di targa, pari almeno a 3 (tre), ai quali corrisponde il punteggio massimo nel criterio “capacità tecnica dei trasportatori”, sub criterio “classi parco veicolare” e “veicoli alimentati da fonti energetiche alternative”, che si impegna ad utilizzare, nel corso dello svolgimento del servizio, pena la risoluzione del contratto.

In caso di temporanea e giustificata indisponibilità dei mezzi di trasporto indicati in sede d'offerta, che hanno concorso alla valutazione del punteggio da assegnarsi al concorrente, è consentita la loro sostituzione con mezzi di differente impatto ambientale, per un periodo consecutivo massimo di 10 gg e per un totale di 30 giorni per tutta la durata del contratto. In caso di mancato rispetto di una sola di dette condizioni, si provvederà alla risoluzione immediata del contratto.

La Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, in caso di difformità nella esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di determinare la risoluzione del contratto, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016.

Inoltre, qualora non venissero rispettate le condizioni previste per l'esecuzione del servizio o le disposizioni impartite dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, sarà applicata una penale pari a € 2.500,00 per ogni giorno di mancato conferimento, salvo specifiche giustificazioni prodotte dalla ditta ed accettate alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, per cause imputabili all'appaltatore.

La Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di intervenire con altri siti di recupero dei rifiuti oggetti del bando rivolgendosi ad altre ditte per eseguire il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non pagate e, in difetto, sulla cauzione.

Qualora si verificassero più di cinque inadempienze contestate in un mese, la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.

In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione del servizio, anche ricorrendo al secondo classificato, in danno della ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al relativo bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. VERIFICHE E GARANZIE

GARANZIA PROVVISORIA: secondo l'art.93 del D. lgs n.50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base a base d'asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante prescrive che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e dell'eventuale rinnovo sono soggette alle riduzioni secondo i casi e le modalità previste dal comma 8 dell'art.93 del D. lgs n.50/2016. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

GARANZIA DEFINITIVA: Ai sensi dell'art.103 del D.lgs n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Responsabile del Procedimento (RP) emette, infatti, il certificato di pagamento - sulla scorta dello stato di avanzamento del servizio prodotto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) - successivamente all'espletamento del servizio per un tempo pari ad *1 mese (uno)* previa verifica delle certificazioni e dei bollettini di pesata e di copia del registro di carico e scarico riferito al periodo del servizio.

La stazione appaltante può, in ogni momento, accedere all'impianto, ed effettuare le dovute verifiche sulla regolarità di esecuzione del contratto e sui conferimenti.

Il pagamento sarà effettuato come segue: a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Alla ditta verrà liquidata la somma data dal prodotto del rifiuto conferito nell'impianto di trattamento e recuperato, come certificato dalla modulistica di accettazione, moltiplicato per il prezzo offerto per tonn, oltre IVA.

La fattura dovrà riportare il numero d'ordine o del provvedimento di riferimento.

12. REVISIONE PREZZI

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto in sede di gara.

Nella predetta offerta s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. Pertanto, i prezzi praticati s'intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria **non avrà**, quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.

13. SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

14. RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti e da garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 900.000,00 per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

15. OBBLIGHI LEGISLATIVI

La ditta aggiudicataria trasmetterà alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio copia dei *bollettini di pesata* e dei *formulari* con l'avvenuta attestazione di conferimento nell'impianto di recupero.

La ditta aggiudicataria trasmetterà il *riepilogo mensile* delle quantità di rifiuto smaltito, suddiviso per soggetto conferente e per codice CER. La stessa dovrà uniformarsi inoltre ad eventuali nuove norme emanate dalle competenti autorità anche in fase di svolgimento del servizio. La Regione, venuta in possesso delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli circa la destinazione del rifiuto, declina ogni successiva responsabilità per la mancata applicazione delle prescrizioni dichiarate.

16. VARIAZIONE DEL SERVIZIO

In riferimento alle modifiche, nonché alle varianti del servizio contrattualizzato valgono le previsioni di cui all'art. 106 del D. lgs. n.50/2016, per come esplicitato nelle pagine precedenti.

17. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto stesso sono, per intero, a carico dell'aggiudicatario. In particolare sono a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione, bolli etc. Le spese relative alla *stipulazione del contratto* e le spese relative alla *pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali*, secondo le modalità di cui all'articolo 72 del D. lgs. n.50/2016, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi del comma 11 art.216 del D.lgs n.50/2016.

18. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

È soggetto, inoltre, alla osservanza delle Norme in materia di sicurezza previste nel D.lgs 81/2008 e s.m.i. e di quelle in materia ambientale contenute nel D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di incondizionate loro accettazioni.

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare le norme sulla direzione e contabilità dei servizi dello Stato, laddove compatibili con il servizio in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d'opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi.

19. RISOLUZIONE

Fatte salve le ipotesi di sospensione disciplinate dall'art.107 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, nei casi e secondo le modalità previste dall'art.108 del Codice dei contratti.

Resta valido quanto contenuto all'art. 9.

20. RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D. lgs.n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo le modalità indicate dall'art.109 del D.lgs. n.50/2016.

21. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione del contratto il foro competente è quello di Catanzaro. È esclusa la competenza arbitrale.

22. UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio competente per la gestione del servizio è il Settore 8 "Rifiuti", afferente al Dipartimento Ambiente e Territorio. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Margherita TRIPODI (Tel. 0961/857246).